

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 2024

Il presente contratto viene stipulato fra

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

la Società MTL s.a.s. di Tommaso Lucci presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Tommaso Lucci, che agisce in qualità di amministratore unico

e sarà valevole per l'anno 2024 riguardando la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale di:

- odontostomatologia e ortodonzia;

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo sarà valevole per il solo anno 2024, in attesa:

- dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche introdotte dalla Legge 118 del 05/08/2022 all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il cui termine è stato posticipato al 31/12/2024 dal decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, aggiornato dalla legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
- dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025".

Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alla normativa di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";

3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "ASSISTENZA ODONTOIATRICA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;
5. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
6. alla n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa"
7. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
8. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
9. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
10. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE.

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili,
- riduzione dei tempi di attesa.

Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservato a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.

Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazioni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell'impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinare tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".

L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnerabilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l'utente l'eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.

Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.

ART. 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MTL s.a.s. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MTL s.a.s., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MTL s.a.s..

ART. 1.2 ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MTL s.a.s. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MTL s.a.s. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

MTL s.a.s., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

ART. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regola le modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna.

Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate di cui al nomenclatore tariffario DGR n. 1906 del 19/12/2011.

ODONTOIATRIA PEDIATRICA /ORTODONZIA	
Descrizione Prestazione	tariffa
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23,00
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18,00
23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO	21,00
23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	43,00
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)	48,00
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)	72,00
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO	200,00
237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA)	16,00
23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO	43,00
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO	86,00
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	21,00
24.39.1-LEVIGATURA RADICI	43,00
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO	29,00
96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE	21,00
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)	8,40
CURE ORTODONTICHE	
24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI	139,00
24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI	139,00
24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI	139,00
24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO	32,00

ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO

Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.

Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia è **fissato in € 21.325,00 al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti** incassati dalla struttura e che rappresenteranno un anticipo sui pagamenti dell'Azienda.

L'importo concordato potrà subire revisioni qualora intervenissero disposizioni legislative al riguardo o in seguito a variazione della domanda di prestazioni oggetto del contratto che saranno comunque comunicate dal RUA con una formale richiesta di incremento del volume di prestazioni erogate.

Come previsto dagli art. 3.2.4 e 6.5 della DGR 620/2024, a fronte di verifiche sulla disponibilità di visite in incremento rispetto a quelle erogate durante l'esercizio precedente, strumentali alla riduzione dei tempi di attesa, potrà essere *"riconosciuta una quota di remunerazione pari a 5 € per ogni visita resa disponibile in agenda (...). Tale quota sarà corrisposta al soggetto privato accreditato solo a fronte del riscontro di un effettivo aumento, rispetto a quanto erogato nel 2023, della messa in disponibilità delle visite, prime visite e visite di controllo, coerente con il Piano straordinario di produzione. (...). Le indicazioni (...) hanno decorrenza dal 1° aprile 2024 con riferimento esclusivamente al 2024"*.

Le modalità di tali verifiche e di tale eventuale remunerazione aggiuntiva verranno comunicate dall'Azienda Ausl attraverso apposite note successive alla sottoscrizione del presente Accordo.

ART. 4 CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società MTL s.a.s. e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva

del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 4.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 5. PAGAMENTI

Le fatture indirizzate all'Azienda USL dovranno essere distinte tra:

- PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE;
- MANUFATTI PROTESI.

L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti relativi alle prestazioni odontoiatriche.

Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede come precisato all'art. 1 del presente Accordo.

Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 3.

MTL si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

ART. 5.1. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società MTL assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società MTL utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

MTL si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 6 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la Struttura privata accreditata Quisisana dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

Sarà cura dei professionisti dell'Azienda USL valutare anche la presenza della apposita cartellonistica o altre modalità nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

ART. 7 ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 8 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione

normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato; garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 9 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alla norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011)

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 10 – INCOMPATIBILITA

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MTL si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti

con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 12- VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto ha validità ed efficacia per l'anno 2024. Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

ART. 13 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e
sottoscritto, Ferrara_

Il Direttore Generale **Dell'Azienda USL di
Ferrara**
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico
della **M.T.L. S.A.S.**
(Dott. Tommaso Lucci)